

Ogni  
Giorno

## LA BANDIERA ITALIANA

Un  
Grano

MONITORE DEL POPOLO

## IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.  
Prezzo anticipato di un trimestre  
Duc. 1. 50.

## DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Numero 51, primo piano.  
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati.  
Le associazioni per le Province cominceranno dal 1. e dal 16 del mese.

## PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.  
Prezzo anticipato di un trimestre  
Franchi 7. 50.

Napoli 2 Febbraio

## ATTI UFFICIALI

## REGOLAMENTO

(Continuazione e fine vedi il n. 167).

Art. 17 Al termine della gestione dei Ricevitori non sarà proceduto al disvincolo delle loro cauzioni, ove non abbiano giustificato l'uso e la consegna al successore dello intero numero delle formole di mandati che sono state ad essi fornite durante il corso della gestione.

Art. 18. Il Ricevitore della cassa, presso la quale si esegua il versamento, dovrà segnare sulla matrice del registro le indicazioni fornite dalla parte versante, e le riprodurrà indi sul corpo del mandato avendo cura di esprimervi per esteso la somma versata.

Art. 19. L'iscrizione alla matrice del registro comprenderà il numero d'ordine del registro, il numero della serie del mandato rilasciato, la data del versamento, il nome ed il domicilio del deponente, il nome, le qualità e residenza del destinatario, la somma versata, il diritto percepito.

Art. 20 Oltre alla indicazione della somma versata, il mandato deve contenere quella del nome, qualità e domicilio del deponente, del nome, qualità e residenza del destinatario, dell'ufficio ove il versamento ha avuto luogo, e della data del versamento.

Art. 21. I mandati non dovranno presentare cancellature, nè sovrapposizioni di parole. Se per errori commessi nella loro compilazione non possono essere convenientemente usati, dovranno annullarsi con contrassegni ad inchiostro.

Il mandato così annullato sarà staccato dal registro a matrice, e rimesso al Tesoriere generale con l'indicazione su lo stesso de'motivi dell'annullamento e del rinvio. Simile annotazione sarà riprodotta sul numero corrispondente del registro.

Sarà intanto rilasciato un nuovo mandato alla parte versante.

Art. 22. Non potranno riceversi versamenti di somme nell'interesse di persone che sieno designate solamente per lettere iniziali.

Art. 23. È vietato a'ricevitori di rilasciare, sotto qualsiasi pretesto, duplicati di mandati di pagamento, o di formare nelle loro officine ed usare de'mandati che non sieno staccati dalle serie.

## TITOLO III.

## Del Pagamento de'mandati.

Art. 24. In caso e sulle quali sono gravati i mandati non frapportano alcuno indugio o alcuna difficoltà al pronto pagamento del loro ammontare, al tempo della scadenza, eccetto i seguenti casi:

1. Allorchè si scorga differenza tra la somma iscritta nel mandato e quella indicata nell'avviso;

2. Se il mandato presenti delle cancellature, sovrapposizioni di parole, o altre alterazioni di scrittura non approvate per espresso dal Contabile che l'ha rilasciato;

3. Ove manchi la sottoscrizione dell'Agente che l'ha rilasciato;

4. Se mai per lontana ipotesi, non fosse per

qualche incidente giunto l'avviso ufficiale del versamento e della spedizione del mandato.

Art. 25. Se l'avviso ufficiale non è ancor giunto nel tempo che viene esibito il mandato pel pagamento; e se la somma iscritta nel mandato non corrisponde a quella espressa nell'avviso, il Ricevitore cui il pagamento vien demandato chiederà immediatamente istruzioni al Tesoriere Generale, valendosi anche del telegrafo elettrico.

Art. 26. Il pagamento dev'essere fatto all'intendentario ovvero al giratario del mandato.

I Ricevitori risponderanno delle verità delle firme e della identità delle persone.

Art. 27. I mandati soddisfatti saranno sottoscritti dalla parte prendente con la formola per quietanza.

Art. 28. I Ricevitori avranno pel servizio de'suddetti pagamenti il premio dell'uno per mille che sarà loro corrisposto dalla Tesoreria Generale.

Art. 29. La parte che ha versato il danaro può richiederne la restituzione alla stessa Cassa a cui lo versava, contro l'esibizione del mandato da lui quietanzato.

Art. 30. Nel caso di distruzione o di perdita del mandato a dimanda di averne il duplicato dev'esser diretta al Tesoriere Generale, che potrà rilasciarlo, con la condizione essenziale di rimanerne il primo mandato annullato, e dandone analogo avviso al Ricevitore della Cassa su la quale era gravato il mandato.

Nel concorso di colui a cui favore fu rilasciato il mandato e del giratario, il duplicato sarà rilasciato a quest'ultimo.

Art. 31. Il duplicato non potrà rilasciarsi se dalla parte, che a sereno la distruzione o la dispersione, ne fa la richiesta, non si esibisca analoga cauzione a favore del Tesoro pel caso che il mandato primitivo venisse presentato da un terzo giratario per ottenerne il pagamento.

Se il valore del mandato, di cui si chiede il duplicato, non eccede la somma di ducati 1000, sarà ricevuta una cauzione a giudizio del Tesoriere Generale di accordo con l'Agente del Contenzioso.

Se i tratti di una somma maggiore di due 1000, la cauzione dovrà darsi con rendita iscritta sul Gran Libro 5 p. 0/0.

Nell'uno e nell'altro caso la cauzione avrà la durata di cinque anni ed è il termine stabilito per la prescrizione del diritto di ottenere il pagamento dei mandati.

Art. 32. I Ricevitori, così per questo servizio di conto privato, come per tutti gli altri di conto della pubblica amministrazione, saranno egualmente tenuti a la più stretta osservanza delle disposizioni tutte contenute ne'Regolamenti in vigore circa gli obblighi dei versamenti ne'termini e ne'modi stabiliti.

Art. 33. I mentovati Agenti finanziari terranno un conto a parte de' versamenti che ricevono, e delle somme che pagano in soddisfazione dei mandati a favore dei particolari.

Ne la fine di ciascun mese rimetteranno al Tesoriere Generale un elenco delle somme ricevute e delle somme pagate.

I mandati quietanzati, che saranno da essi soddisfatti, verranno versati siccome valori per numero nel modo che è prescritto ne'Regolamenti in vigore.

Art. 34. Laddove per la estinzione dei mandati nelle scadenze in esse designate sia mestieri di sovvenzione di fondi, i Ricevitori Generali e Distrettuali ne faranno a quel modo che presentemente si pratica, le debite richieste al Tesoriere Generale, appena riceveranno l'avviso del seguito versamento col correlativo rilascio del mandato per parte della Cassa spenditrice.

Art. 35. Le cauzioni de'Ricevitori Generali e Distrettuali risponderanno delle conseguenze della loro gestione anche per tutto ciò che concerne il servizio o autorizzato col presente Regolamento.

Art. 36. Nella Officina degl'Introduzioni della Tesoreria Generale sarà parimenti tenuto un conto a parte de' versamenti che si faranno per conto dei privati. E sarà corrispondentemente aperta una scrittura particolare ne'rappo li co'Ricevitori Generali e Distrettuali per lo esatto controllo e verifica di tutto l'andamento delle contabilità relative, e per quanto altro è prescritto nel presente Regolamento.

Art. 37. Del conto materiale da rendersi annualmente alla Gran Corte de' Conti dal Tesoriere Generale, e di quello dei Ricevitori Generali, in cui sono fusi i conti de'Ricevitori Distrettuali, farà parte anche la gestione relativa al servizio de'mandati de'particolari.

Art. 38. Presso il Tesoriere Generale e presso i Ricevitori Generali e Distrettuali sarà tenuto parimenti un conto a parte de'premi riscossi su le somme che si versano da'privati.

I Ricevitori ne faranno versamento infine di ogni decade al Tesoriere Generale, che l'arrediterà nella speciale madrefede.

Visto  
Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. Scialoja.

## PARTE NON UFFICIALE

## MINISTERO DELLA GUERRA

## Direzione Generale di Napoli.

— Tutti i volontari appartenenti ai corpi ausiliarii recentemente sciolti cioè:

Compagnia del Velino — Brigata Peuceta — Legione Sannitica — Montanari del Vesuvio (Caracciolo) — Cacciatori del Gargano — Cacciatori del Vesuvio (Fabrizzi) — Cacciatori del Gran Sasso d'Italia — Cacciatori Reduci Lombardi — Cacciatori terribili del Taburno — Battaglione dell'Ofanto — id. d'assalto — Organizzazione di Resina Forbes — Legione delle Fiute — Cacciatori Veneti — Legione Ecclesiastica — Cacciatori di Monti grifone — Cacciatori Sardi — Battaglione Lacerenza — i quali non sono stati congelati, e che credono aver diritto a qualche compenso, dovranno far-si inscrivere presso l'Intendenza Generale dell'Armata Meridionale a tutto il 4 prossimo febbraio, e nel successivo 5 dello mese si darà riscontro alle loro domande in seguito a presentazione dei regolari documenti.

I volontari appartenenti ai corpi stanziati nelle provincie, come sarebbero — Battaglione Sannitico (Ane) — Cacciatori del Vesuvio (Pateras) — id. d'A-promonte — Battaglione Matese — Zuavo Calabrese — Carabinieri di Cosenza — id. di Catanzaro — dovranno restituirsì ai loro corpi e presentare le loro domande di congedo al capoluogo

della Provincia ove ha sede il corpo, e si provvederà colà al loro licenziamento.

Napoli 30 gennaio 1861.

**COMANDO GENERALE  
DELL'ESERCITO MERIDIONALE**

**Ordine del giorno.**

*Ufficiali e soldati dell'Esercito Meridionale.*

All'ora estrema del Comando affidatomi da Garibaldi e dal Re, lasciate che vi parli a cuore aperto. Nella crisi che avemmo a superare il vostro onore fu messo a gravi cimenti da molti che non erano degni di essere nelle vostre fila. Io vegliai al vostro onore siccome madre che veglia al figlio in pericolo. Grazie all'amor di patria che ispira i più tra voi, l'onore dell'Esercito Meridionale è salvo. Amore di patria e onore fanno gli Eroi. A voi soldati della Patria e della libertà è forza essere Eroi, o non essere soldati di Calatafimi, Palermo, di Milazzo, Reggio, del Volturmo: guardate nell'avvenire. Grandi battaglie vi aspettano ed assai più difficili di quelle che avete vinto. Preparatevi ammaestrando, e fortificandovi nelle discipline e nelle virtù del soldato armato non per distruggere, ma per edificare l'edifizio della patria. D'ora in poi vegliate voi stessi a non ammettere nelle vostre fila chi non è degno di partecipare alla grand'opera che farà la gloria di questa generazione.

Soldati, l'opera a compiere è assai difficile; se ci è forza attendere un anno, dieci anni al compimento, sappiate attendere nutrendo di fede e d'amore la pazienza, l'abnegazione, la perseveranza che sono le virtù dei forti combattenti per la giustizia.

Napoli 30 gennaio 1861.

Il Luogotenente Gen. Comandante  
l'Esercito Meridionale.  
G Sirtori.

**COMANDO GENERALE  
Dell'esercito Meridionale**

— Sono avvertiti tutti gli Ufficiali dell'Esercito Meridionale che si trovano in licenza temporanea presso le loro case, che il permesso loro accordato da questo Comando non li esonera dall'obbligo di trovarsi pel 16 febbraio prossimo alla destinazione loro data col Reale Decreto 16 gennaio andante, a meno che provino con validi documenti di dover trattarsi per malattia o per ferite.

Napoli il 30 gennaio 1861.

Il Generale Comandante l'Esercito Meridionale.  
Sirtori.

**DICASTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.**

— Sono vacate nel Collegio Medico-Chirurgico due mezzi posti franchi, uno di spettanza del Distretto di Campagna, l'altro del Distretto di Citaducale; e si è fissato il dì 28 febbraio per tenersi nel Collegio medesimo l'esame in concorso fra gli aspiranti a ciascuno di quei mezzi posti.

**DICASTERO DEI LAVORI PUBBLICI.**

— Il Dicastero dei Lavori Pubblici avendo fatto studiare e segnare sul terreno il tronco di ferrovia fra la Pescara ed il Tronto, che si congiungerà con quello di Ancona verso il Tronto, e dovrà prolungarsi fino a Napoli, si è disposta la pronta conclusione di un appalto per la immediata esecuzione dei lavori di tracciata, non intendendosi con ciò pregiudicare le questioni intorno alle ferrovie Napolitane che verranno portate innanzi al Parlamento.

— Sulla proposta fattane dal Direttore Generale di Ponti e Strade si è approvato il progetto per la deviazione del 1. tratto della Strada Nazionale di Matera dal ponte sul Sele sotto Contursi al ponte sotto Oliveto con la spesa presuntiva di ducati 50 mila, e si è disposto che immediatamente siano intrapresi i lavori.

**ELEZIONI**

**TORINO, 29 GENNAIO 1861**

*Elezioni definitive.*

*Ostia, Fiorentini.*  
*Chivasso, avv. Vidua.*  
*Castellano Garagnana, Pelosi.*  
*Villanuova d'Asti, commend. Buoncompagni.*  
*Correggio, cav. Giuseppe Torelli.*  
*Foligno, Berardi.*  
*Rieti, Biancoli.*  
*Lynale, comm. Lanza.*  
*Acqui, avv. Saracco.*  
*Novi, cav. Varese.*  
*Ceva, ingegnere Grattoni.*  
*Cherasco, gen. Pettiti.*  
*Firenze, march. Mischi.*  
*Busto Arsizio, dott. Turati.*  
*Terni, Giuseppe Silvestrelli.*  
*Carpi, Abille Menotti.*  
*Nolo, Matteo Racli.*  
*Sorrento, Maresca.*  
*Lanciano, Cabellari.*  
*Borgolero, prof. Torrigiani.*  
*S. Sepolero, cav. Collacchioni.*  
*Borgo S. Sepolero, cav. Raffaele Busacca.*  
*Montalcino, Bianchi.*  
*Piedimonte, Beniamino Caso.*  
*Manduria, Schiavoni.*  
*Perugia 1., Pepoli.*

» 2., Banzetta Bar Nicola.

*Orrieto, cav. Giacomo Bracci.*  
*Sciucca, Traccia Saverio.*  
*Carmagnola, S. Teclio.*  
*Vizzini, Paternostro.*

Nell'elenco di ieri fu messo per errore tra i ballottaggi il Collegio di Crescentino, dove fu eletto definitivamente il cav. C. L. Faiani.

**Ballottaggi.**

*Castrovillari, tra Pace e Damis.*  
*Cuorgnè, tra Mamiani 513 e Zerboglio 440*  
*Asola, tra A. Guerrieri 247 e Mori 63.*  
*Breno, tra Cuzzelli 297 e Giustiniano 4.*  
*Trescore, tra Gabriele Camozzi e Susani ingegnere.*  
*Caprino, tra Giuseppe Brovi 191 e Cesare Cantù 24.*  
*Ferrara, 2. Collegio, tra prof. Grillonzoni 210 e l'avv. Leati 47.*  
*Bivio, tra generale Sirtori 205 e C. Cantù 66.*  
*Rimini, tra Salvoni 153 e Ferrari 22.*  
*Sanl'Arcangelo, tra gen. Ribotti 188 e Regno-lli 111.*  
*Lucca, tra Vegezzi Ruscalla 420 e l'avvocato Massei 67.*  
*Bibbiena, tra Fabio Uccelli 119 e Falconcini 78.*  
*Prato, tra Guglielmo Dei Pazzi 161 e ing. Ciardi 126.*  
*Empoli, tra Salvagnoli 262 e Canestrini 113.*  
*Pantassieve, tra Gentili Francesco 136 e cav. Nicolò Antinori 12.*  
*Arezzo, tra il barone Poerio 353 e Romanelli 60.*  
*Alghero, tra Costa 317 e Camosso 223.*  
*Capriata, tra Orsini 22 e Bianchi 197.*  
*Sassari, tra Ferraccia 251 e Umata 282.*  
*Comacchio, tra Conti ing. 191 e Maurizio Quadrio 51.*  
*Pano, tra Gioachino Rasponi 128 e Bertozzi 3.*  
*Oristano, tra Corrias 169 e Sciotto Pintor 74*  
*Cagliari, tra il commend. Serra 331 e conte Cossilla 237.*  
*Clusone, tra Testa 252 e Correnti 60.*  
*Pontenole, tra Giuliani 153 e Beverinotti 32.*  
*Castelnuovo de' Monti, tra Brofferio 117 e Baroni 76.*  
*Asti, tra Ranco 473 e Bairo 444.*  
*Santa Maria, tra Nisco e Gallozzi.*  
*Paulo, tra Govone 216 e Parenti 159.*  
*Bettola, tra Fioruzzi cav. Carlo 124 e prof. L. Scarabelli 12.*  
*Langhirano, tra Gallenga 190 e Bixio 140.*  
*Paola, tra Miceli e Musiani.*  
*Nocera Inferiore, tra Conforti e Teronti.*  
*Pistoia 1. Coll., tra Cini 299 e Franchini 143.*  
» 2. » tra Miceli 186 e Franchini 41.  
*Montepulciano, tra Canestrini 276 e Boddi 225.*

*Capannori, tra avv. Del Re 283 e avv. Masci 2.*

*Rosarno, tra Campagna e Greco.*  
*Sulmona, tra Leopardi e Serafini.*  
*Tirano, tra Visconti Venosta 110 e Merizzi 74.*  
*Città di Castello, tra Compini avv. Leopoldo 151 e Waddington 119.*

*Spoletto, tra Scarabelli 227 e Pianciani 112.*  
*Menaggio, tra Cramer Edoardo e Polli Ippolito.*  
*Gavirate, tra Borghi dott. Giulio e Ferrari Giuseppe.*

Nell'elenco dei ballottaggi della Gazzetta di ieri —

*Torino, 1. Collegio — in luogo di Chiavarina 239 e*

*Medici, 173 voti, si deve correggere Chiavarina conte.*

*Amedeo, voti 308 e Medici gen. Giacomo 153.*  
Nel Collegio di Villadeati in luogo di Bezzi 310 e Monti 420, si deve leg. Bezzi 310 e Monti 420.

— Rettifichiamo due errori che incorsero nella lista dei senatori pubblicata nel N. 19 di questa Gazzetta.

Al senatore Giuseppe Lella fu aggiunto il secondo nome di *Siffredi* che non gli compete e che va cancellato.

Così pure fu per semplice errore inserito nella lista medesima il nome del principe Brunaccini, che pur va cancellato. (Gazz. Offic.)

**CRONACA NAPOLITANA**

— Ci sono capitate fra le mani due circolari fresche fresche del Dicastero degli affari ecclesiastici, relative a buie mene pretesche, e impudenti abusi monastici, e di gran cuore ci affrettiamo a pubblicarle come documenti di lodevole energia del governo che vediamo con piacere atteggiarsi finalmente a dignitosa fermezza e volgere risoluto il ferro dove è la cancrena, senza arrestarsi in faccia a vietati pregiudizii e ridicole pretese. Ci auguriamo che le previdenti disposizioni non rimangano lettera morta, e tutti i buoni plaudiranno a chi sapendo avere l'autorità di savamente ordinare, sappia ancora avere la potenza di farsi prontamente obbedire.

Inseriamo oggi la prima, a domani la seconda.

**DICASTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI  
CIRCOLARE**

*A' molto reverendi*

*Priori, Provinciali, Prepositi e Ministri degli Ordini religiosi del Clero regolare, e delle Congregazioni de' PP. del Clero Secolare.*

N. 5.

Napoli 30 Gennaio 1861.

**REV. PADRE**

È venuto a contezza di questo Dicastero, che qualche Carta generaliz a spedita da Roma è stata accettata da alcun Capo di Ordini religiosi senza la forma voluta dalle leggi vigenti presso di noi.

Tali fatti costituiscono una violazione manifesta alla Polizia ecclesiastica di tutti i tempi in queste meridionali province d'Italia; dove non mancano severe pene per contenere ne' termini dovuti le Corporazioni clericali che osassero di contravvenire a' diritti della Sovranità.

Non già che il Governo del Re intendesse ad ostare alla dipendenza in che le corporazioni religiose debbono rimanere inverso i loro Capi; ma ciò non importa che i Capi degli ordini clericali debbansi per poco reputare esenti dalla dipendenza in che tutti debbono stare agli Ordini governativi della Nazione.

Ella deve non ignorare, che tutte le Comunità religiose che sono in queste province, senza eccezione alcuna, si hanno a reputare indipendenti da qualunque superiorità, autorità ed ingerenza di persone estere, sieno Generali, Procuratori generali, e di qualsiasi altro nome, e sieno Ecclesiastici d'ogni ordine raccolti in Capitolo definitorio, o Consulta, fuori i termini del territorio nazionale.

## NOTIZIE ESTERE

## AUSTRIA

**La Gazz ufficiale di Pesth pubblica il seguente Sovrano Rescritto a tutti i comitati e magistrature del regno d'Ungheria**  
(tradotto dall' ungherese)

**Francesco Giuseppe I, ecc. ecc.**

Allorquando, dodici anni or sono, ascendemmo al governo della nostra monarchia, una desolatrice guerra civile infuriava nell' interno del nostro impero; quasi da per tutto, gli Stati — anzi la società stessa — erano scossi nelle loro basi fondamentali.

Passione, accieccamento, l'errore di varii onesti e ben pensanti, il terrorismo di molti malevolenti, una concatenazione di molteplici sfortunate condizioni provocarono lo scioglimento a mezzo della spada.

Era nostra volontà che quella soluzione non avesse ad essere la base permanente delle condizioni pubbliche. Non potevamo, nè volevamo dare un abbandono agli interessi della nostra monarchia, che erano stati difesi ed assicurati con sì dolorosi sacrifici; nell' ordinari d'ordinatamente nulla noi desideravamo più vivamente, di quello che venissero più prontamente e più completamente che fosse possibile ristabilite le istituzioni politiche del nostro regno d'Ungheria, che avevano sì profonde radici, ed erano sì care a quel nostro popolo, nel che havvi ad un tempo, per tutti i rimanenti nostri popoli, una garanzia dell' avviamento e dell' attuazione stabile di condizioni costituzionali.

Per attuare siffatto assunto, abbiamo emanato la nostra risoluzione del 20 ottobre a. e Pace, accomodamento e riconciliazione richieggono però aperto ricambio, leale volontà e sincera cooperazione, senza malizioso secondo fine, ed appassionata precipitazione.

Noi abbiamo bene ponderato e conosciuto le obiezioni che si opponevano ad una parziale restituzione delle condizioni costituzionali ungheresi prima del definitivo regolamento di tutte le condizioni politiche.

Questo però non valse a ritenerci dal fare luogo a quel ripristinamento, specialmente nel campo dell' attività municipale, nella convizione che fiducia genera fiducia, e che l' andare incontro francamente trova giusto apprezzamento, ed è veramente inteso e lealmente appoggiato, da parte di un popolo nobile e politicamente maturo.

Le nostre aspettazioni non trovarono pieno riscontro.

Con equanimità ed indulgenza considerammo le prime precipitazioni nel corso della vita pubblica. Le abbiamo poste a debito della concitata corrente del tempo, di passioni compromesse e della fermentazione dell' attività pubblica, da lungo tempo disavvezza. Ora però che singoli comitati s' approfittano della elezione delle Giunte, per accogliere nel seno di esse individui che sono gli avversari inesorabili della nostra monarchia e dei nostri diritti sovrani; che facendo lega coi nemici esterni, mettono a pericolo la tranquillità dei nostri paesi, con insidiosa congiura e baldanzoso instigamento; ora che viene fatto il tentativo di utilizzare le differenti opinioni sul futuro stabilimento della questione delle imposte, nel senso d' un rifiuto di queste, che paralizza le risorse materiali dello Stato, si sconvolgono le idee del popolo, e si spingono le condizioni pubbliche in una direzione, cui gli stessi suoi sponsorati ed ipocriti propugnatori debbono sentire che non può essere tollerata; — ora che si vogli non rimuovere con impaziente precipitazione le più necessarie disposizioni di transizione, per conservare regolati rapporti di diritto privato, che singoli comitati, sotto il pretesto di mantenere la pubblica tranquillità, istituiscono ed armano, con aggravio del popolo, la Guardia Nazionale; nello stabilire i salari degli impiegati di comitato, si pone totalmente da banda la competente sorveglianza delle nostre autorità, ed immemori del loro assunto, non esitano, oltrepassando di gran tratto i confini dei loro diritti legali — di arrogarsi, quali corporazioni indipendenti, quasi ogni potere dello Stato; ora viene indeclinabile dovere di contrapporsi energicamente a questi protervi soprusi, e di non tollerare che si utilizzi la libertà costituzionale in un modo che abbattendo l' ordine pubblico, conduce alla rivoluzione.

camente a questi protervi soprusi, e di non tollerare che si utilizzi la libertà costituzionale in un modo che abbattendo l' ordine pubblico, conduce alla rivoluzione.

La fede dei nostri popoli, nella sincera fermezza dell' intenzione d' introdurre condizioni costituzionali ordinate, dovrebbe valere se più a lungo si tollerassero siffatti anarchici, il cui svolgimento è sempre la ruina di ogni libertà legale.

Noi ci atteniamo invariabilmente alle nostre risoluzioni del 20 ottobre dell' anno scorso, e sapremo tutelare ai nostri popoli lo sviluppo costituzionale loro assicurato, e mantenere, rispetto al nostro regno d'Ungheria, tutto quello che ad esso fu promesso. Ma altrettanto ferma è la nostra volontà di opporci con tutta la potenza alla rivoluzione, sia che si spieghi apertamente, o che si avvolga ipocritamente sotto il manto di forme legali; questa potenza non ne dubitiamo, troverà appoggio nel puro sentimento patriottico di tutti i migliori elementi; essi non soffriranno che sulla via d' un pacifico componimento, si ammassino impedimenti, provocati dalla passione o da l' egoismo di singoli; essi cercheranno d' impedire che il potere governante venga limitato alla forza materiale nell' adempimento de' suoi più santi doveri, nel momento, in cui essa avrebbe dovuto servire soltanto di appoggio necessario della forza generale.

Nel portare a cognizione di tutti i comitati del nostro regno d'Ungheria queste nostre intenzioni ed avvertimenti, e nel richiamare contemporaneamente l' articolo 3, dell' anno 1790, le cui disposizioni sulla nostra incoronazione noi stessi vogliamo quanto prima attuare, ed i cui ulteriori dettati però assicurano anche, fino all' incoronazione tutte le obbligazioni della fedeltà su iditale, ordiniamo in pari tempo fermamente:

Primo: Che da per tutto, ove si ha osato eleggere fra membri della giunta di comitato, rei di lesa maestà e patria, viventi all' estero che, associati ai nemici stranieri della nostra monarchia, si rendono ancora adesso colpevoli di criminose trame contro di noi e dello Stato, siffatte elezioni vengono dichiarate invalide e nulle.

Secondo: Noi comandiamo, sotto minaccia di se vera repressione, che tutti i tentativi i quali tendono ad arrestare, direttamente od indirettamente, la riscossione delle imposte dirette, o delle contribuzioni indirette, o ad imporre da sé nuove imposte, vengano rimossi; che siano indistintamente aboliti tutti i conchiusi a ciò relativi, e simultaneamente sia senza rinvio fatto rapporto alla regia luogotenenza sull' esecuzione di quest' ordine.

Terzo: Del pari dichiariamo, fino alla deliberazione della dieta, e rispettivamente, fino alle nostre disposizioni provvisorie, da darsi sulla base delle proposte del nostro *Judex Curiae*, invalidi e nulli tutti i conchiusi, che aboliscono o paralizzano nella loro attività le magistrature giudiziarie, temporariamente conservate, nel senso della nostra risoluzione del 20 ottobre a. e., ed ingiungiamo, nel modo più rigoroso, ai giudici del paese, di tener ferme le leggi ed ordinanze secondo esso sussistenti, la cui definitiva riforma, nell' interesse del paese e dei privati non può avvenire che in via di regolare deliberazione della dieta, e non per unilaterali conchiusi, che precipiterebbero in un estirpato le pubbliche condizioni giuridiche.

Quarto: Siccome abbiamo rimesso alla dieta del 2 aprile, la revisione e rispettivamente la conferma, modificazione ed abolizione delle leggi dell' anno 1847-48, e la conciliazione di esse colle nostre risoluzioni, e la restaurazione di fatto di quelle leggi testè accennate, sta in connessione con questioni, la cui unilaterale e precipitata soluzione pone a repentaglio tutte le condizioni e gli interessi dell' Ungheria, stabiliti nel corso del tempo, del pari che quelli di tutti gli altri nostri paesi, che noi siamo obbligati a uniformemente tutelare, siccome inoltre la decisione delle questioni congiunte alla rimovuta attivazione di quelle leggi, è un oggetto della più matura ponderazione, che non può competere a singoli individui o Comitati, così noi vietiamo con ciò nel modo più severo, qualunque tentativo di richiamare di fatto in vita quelle leggi, ed ordiniamo che si agisca contro ogni simile tentativo coi mezzi più seri.

Se, da parte dei Comitati, avesse a mostrarsi

Medesimamente si vuol dire, che per esse Comunità non esiste vincolo ed obbligo passivo sia di giurisdizione, sia di governo: disciplina; o altra polizia religiosa con monasteri, Case clericale; Congregazioni di tali specie stanziati in Roma.

Per le quali cose Ella non può, nè deve mandare, mandare, deputare, o ricorrere a Capitoli generali, Diete, Congressi, cui fosse appellata di là dalle nostre contrade. E non può, nè deve ricevere qualsivoglia patente, obbedienza, lettera facoltativa, onorificenza di gradi, e qualsivoglia Carta che si emani da Superiori Generali fuori dello Stato.

Questa parte vigente di Polizia ecclesiastica è stata sempre osservata presso di noi in tutti i tempi, ed in tutte le forme governative. E ad essa non recarono variazione o cambiamento veruno le posteriori leggi e i trattati sino a questi giorni; dove si ha sempre rispetto del regio asenso per atti, fatti, e provisioni simili ed analoghe alla specie, onde son mosse queste lettere circolari. Di maniera che per queste ed altre consimili ragioni non sono venuti mai meno gli alti diritti del Capo della Nazione.

Dei quali, supremi ed indipendenti sono per la tutela e difesa della religione dello Stato; per lo rispetto e l' osservanza alle leggi di esso; per la vigilanza ed il mantenimento dell' ordine pubblico; e per l' esercizio legale, libero, pieno delle facoltà assegnate a' cittadini, de' cui non sono prive le Corporazioni religiose, come enti morali.

Per quella parte onde Ella è in correazione con la ragion pubblica, non deve essere ignorata come si adopera una fazione ostile a contrariare la volontà che il popolo italiano ha indeclinabilmente manifestata in tutti i secoli della sua storia. Questa fazione abusa del suo predominio acquistato nell' ignoranza de' tempi sopra gli animi semplici e contemplativi; abusa dello spirito e della lettera delle leggi eterne, abusa dell' ignoranza che studiosamente ha favorito nelle più numerose e assai sociali.

Oggi, nella troppo usata e nota malizia, tal fazione, ribelle al dritto che il Signore concedette a' popoli, raccolta nell' ultimo asilo che ad essa offre l' umanità con suo rincoramento, a grande studio si adopera e si affatica di adunare e conciliare proseliti, affine di rovesciare sopra di loro il peso delle leggi che qualunque tentativo di sovversione dell' ordine pubblico condannano. Non dubito che Ella non si lascerà illudere a prestare ulteriore credenza a poteri smentiti dal diritto universale e dalla volontà della nazione; e rigetterà da Lei ogni iudizio, atto, o fatto, per il quale si potrebbe costituire colpevole al cospetto della legge dello stato.

Il perchè attenendosi strettamente alle cose innanzi ricordate, sia vigile a non mai più ricevere carta qualunque che non sia munita di esecutoria regia, e a non dare occasione per contegno d' inobbedienza alle leggi vigenti, d' incorrere nelle pene assegnate a' trasgressori de' supremi diritti della Nazione.

Mi ragguaglierà dell' arrivo della presente.

Pel Consigliere

Il direttore del D. castro degli affari Ecclesiastici  
— Siamo assicurati che il signor Liborio Romano abbia preso impegno di scegliere fra i tanti collegi che lo hanno eletto a deputato quello precisamente di Montecalvario ove è in ballottaggio col signor de Blasio. Gli elettori quindi della circoscrizione Vicaria dovrebbero dare tutti i loro voti a Giuseppe Moccia.  
(Lampo).

## PROVINCIE

## GAETA

Da Gaeta nessuna notizia.

Le nostre truppe proseguono la loro marcia negli stati Romani — esse si arresteranno, a ciò che pare, per ora agli avamposti francesi (Pungolo)

## VENAFRO

— Da lettera particolare che ci fu dato di leggere, rileviamo che alcune migliaia di Borbonici, capitani da De Giorgi e Chavone, hanno sgombrato il nostro territorio, e sono a Baeco, su quello di Frosinone, ove duemila incirca de' nostri li tengono come b'occati, occupando Venafro e Frosinone.

una resistenza contro queste nostre ordinanze, saranno da sospendersi o sciogliersi le sessioni delle giunte di Comitato stesse, ed in caso che occorra, queste nostre decisioni saranno da eseguirsi anche coll'uso della forza materiale.

Tutte queste decisioni sono imperiosamente richieste dalla necessaria cura pel bene generale dei nostri popoli, e se le nostre mire paterne avessero ad essere nuovamente rese vane, o minacciate da permanente opposizione, noi dovremmo con rincrescimento procedere a quelle misure di rigore, che noi avremmo veduto volentieri evitare.

Se poi, per ciò, avesse ad essere ritardata la riunione della Dieta, che noi stessi vivamente desideriamo, e così rimesso o a grande lontananza lo scioglimento delle più importanti e più urgenti questioni, che sia non solo interesse dell'Ungheria ma ugualmente quello di tutta la monarchia, ed il completo ristabilimento delle condizioni costituzionali, noi con tranquilla coscienza riversiamo ogni responsabilità nei molteplici pregiudizi, che ne derivano libero, su quelli che deliberatamente o spensieratamente impediscono l'opera di pacifico componimento.

Profondamente penetrati della gravità di questi provvedimenti adempiano il dovere di difendere da nuove procelle il paese, da Dio e dal nostro diritto ereditario affidato, ed appoggiati alla penetrazione dei veri amici della patria, al nostro diritto, e alla benedizione del cielo, attendiamo con fiducia il momento, nel quale l'incoronazione colla corona dei nostri eccelsi predecessori, sigillerà il successo delle nostre cure per soddisfare e tranquillare il paese.

Vienna il 16 gennaio 1864.

Francesco Giuseppe, m. p.

Barone Nicolò Vay  
Eduardo Zsedényi.

— Riferiamo per esteso dall'*Oesterreichische Zeitung* la risosta del Comitato di Gran al Rescritto imperiale riferito di sopra :

## UNGHERIA

### GRAN

Il rescritto di V. M. del 16 gennaio ci recò maraviglia e dolore. L'avvertimento severo e minaccioso del re ci sforza ad esprimere i nostri sentimenti. La libera voce dei vostri sudditi osa col dovuto rispetto alzarsi in presenza di V. M. nella speranza di non risuonare al deserto. Non vogliamo scusarci, poichè i gravami del decreto di V. M. ci riguardano in poca parte. Neppure ci sentiamo autorizzati a biasimare le risoluzioni degli altri comitati, ma possiamo bensì dichiarare che gli Ungheresi, le autorità dei quali esprimono il loro patriottismo ora in modo più tranquillo ed ora più strepitoso, furono per ben undici anni privi di patria, errabondi a guisa di pellegrini. Se i nobili figli del nostro paese che ora circondano V. M. le riferiscono quanto gli Ungheresi soffrissero nel corso di questo tempo, ad ogni modo non dissero certamente ogni cosa. Noi che, vivendo in pace, e, abbian o sopportato tutto il peso dell'ordine di cose felicemente sparito, potremmo raccontarle come quegli impiegati stranieri abbiano distrutto i nostri più onorati monumenti, come facessero oggetto di disprezzo la nostra nazionalità e la nostra lingua, come esilarassero la nostra borsa fino a ridurci alla condizione di mendicanti, e mendicanti ora siamo; potremmo dire come ci fosse negata giustizia non per altra ragione fuorchè per questa che eravamo ungheresi; come gli strumenti dell'arbitrio invadessero di notte tempo il domestico asilo, e prestando un segreto incarico ponessero in ferri il padre in mezzo ai figli piangenti, per abbandonarlo vittima di oltraggi soldateschi in remote regioni. La nazione patì offese che gridano al cielo. Però se essa, dopo tanti oltraggi, tante violenze, tanta oppressione, non vedendo nel passato consolazione, aspetta con irrequiezza ed impazienza il futuro, e sfugge alle catene, va strepitando per l'oscurità, poichè la luce non è ancora venuta, V. M. nella sua profonda saggezza non può condannarla.

Come Dio disse: *Sia fatta la luce e la luce fu fatta*, così si degni V. M. di dire: o Nazione, si adempiano i tuoi desideri, pronuncii il ristabili-

mento delle leggi del 1848, che tutti domandano ad una voce: doni il permesso che tutti i fuggiaschi dopo tanti dolori, ritornino in patria perchè il pane straniero è amaro, fosse pure recato sopra piatti d'oro. V. M. proclami tutto ciò senza limitazioni che destino dubbi, ed evitando le mezze misure, e i raggi della riconciliazione risplenderanno tosto fra il principe e il popolo. Di mille anni è la costituzione ungherese; una lotta di mille anni l'ha conservata; le eterne guerre distrussero nel popolo la fede, e gli spergiuri lo resero diffidente.

L'espressione del sentimento che irrompe dal cuore e viene al vostro cospetto con parole di devozione non deve offendere V. M. È la parola del figlio al padre affettuoso.

Il diploma del 20 ottobre ristabilisce la nostra Costituzione, richiamando la prammatica sanzione, la quale contiene un patto bilaterale, ed obbliga V. M. al rispetto delle libertà, dei dritti e dell'autonomia della nazione come obbliga la nazione medesima alla fedeltà ed al rispetto verso i dritti di successione di V. M. E nondimeno il diploma del 20 ottobre restringe i dritti della nazione garantiti dalla prammatica stessa e giurati dall'antecessore di V. M. Carlo III. pretende la facoltà di levare le imposte, mentre giusta la prammatica, la concessione e l'approvazione delle imposte è uno dei dritti della Dieta.

L'imposizione delle tasse e la leva dei soldati, senza l'approvazione della Dieta hanno per vero, in loro favore, una lunga storia: l'ultimo avvenimento di questo genere è quello nel quale il glorioso avo di V. M. disse alla nazione: *doluit paterno cordi nostro*.

Al mantenimento della macchina dello Stato V. M. ha bisogno di danaro. Come dobbiamo esprimerci, perchè V. M. riconosca le rette intenzioni da cui siamo guidati? Se V. M. ci assicura il diritto di acconsentire alle imposte, sul quale non può esservi dubbio; se V. M., fino a che questo diritto sia fatto valere dalla Dieta, aspetta il pagamento delle imposte dalla lealtà della nazione, in luogo di ordinarlo a forza; se V. M. richiama i perceptori tedeschi, mostrando in tal modo fiducia nella nazione, in questo caso il popolo saccheggiato e predato pagherà fino all'ultimo obolo che avrà in tasca.

Dobbiamo inoltre parlare delle cose della giustizia? V. M. promette ordinanze del *judex curiae* finchè la Dieta non venga a decidere, e noi siamo tranquilli.

Ma la confusione è grandissima, e il danno è tanto più grave, che ciascuno vede che il popolo ha contro i costosi tribunali e impiegati, che furono in carica sino al presente, tale contrarietà, che piuttosto rinunciano ai loro dritti, che farli valere col mezzo loro. — Se non che fummo scacciati persino dal posto, che ci era assicurato dal Diploma del 20 ottobre, e dal punto 13 dell'istruzione ai capi di Comitato.

Parliamo di fiducia, del sacro legame che deve congiungere il principe alla nazione. Esprimeremo i timori che nel pubblico si destarono, appena si sparse la voce che i gendarmi dovessero essere raccolti nei capiluoghi di Comitato, onde delegarono tutte le speranze e ridestossi il fantasma dell'antica organizzazione con tutti i suoi tormenti, i suoi dolori le sue miserie. Agli occhi della nazione non v'è nulla di più odioso della gendarmeria e di sua sorella a guardia di finanza, che rassomigliano alle piaghe con cui l'Onnipotente puniva il popolo eletto.

Finalmente ci richiamiamo alla storia. Grande era il principe e grande la nazione, sino a che il re teneva dimora fra suoi. Da quando è la gloria della nazione sparita? Dappoiché il Celebach inghiottì l'ultimo re d'Ungheria, che rimase soggetta ad una matrigina.

V. M. stessa s'è degnata di riconoscere la maturità della nazione: il nostro paese, quanto a territorio, è del doppio, del triplo più vasto di qualunque altro soggetto a V. M.: non siamo usurai per mettere l'obbedienza sulla bilancia, nè stretti di cuore così, che l'obbligo della gratitudine non ci tocchi, esul sentiero costituzionale ci lasciamo guidare facilmente.

Si degni V. M. di venire fra noi, come l'art. 37

della legge 836, il 18 di quella del 1846, il 7 del 1741, il 5 del 1792 ne impongono l'obbligo. Getti V. M. un velo sulle piaghe del passato, ristabilendo il diritto della nazione, ed ella sarà circondata da un popolo festante, e l'amore della nazione sarà il ca-tello, nelle mura del quale la maestà del re avrà trono sicuro dal palazzo di Buda V. M. chiamerà sulla nazione i giorni felici di Mattia.

L'ufficio di V. M. è grande, glorioso e veramente regio; il gran Corvino è già da quattro secoli fatto polver, ma nella memoria riconoscente del suo popolo vive ancora.

Alla Maestà inchinandosi, rendono fedele omaggio i sudditi del Comune di Gran.

Gran, 21 gennaio 1864.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

— Napoli 1. Febbraio. Torino 31. Gennaio. Parigi 31. — A sicurarsi che lo Czar abbia trasmesso all'Ambasciatore Russo in Roma ordine di tornare immediatamente a Gaeta.

— Il Pays ha un dispaccio da Napoli con cui annunzia che gli Ambasciatori delle Potenze rimasti a Gaeta avrebbero protestato contro il blocco della Piazza.

— Napoli 1 Febbraio. Torino 31 Gennaio (sera). Parigi 31. Costantinopoli 29. — Lobanoff ha rimesso una nota energica in cui domanda la riunione di una conferenza a Costantinopoli, invita la Porta a provocare essa stessa la prolungazione dell'occupazione.

Washington 29. — La Georgia preparasi alla separazione. La Convenzione degli Stati separatisti sarà inaugurata a Montgomery il 20 Febbraio.

A Torino corre voce che il Cavaliere Ubaldo Peruzzi sostituirà facini nel Ministero dei lavori pubblici.

Fondi Piemontesi 76. 30. a 76. 40.

3. per 100. Francese 60. 00.

4. 1/2. " 97. 20.

Consolidati Inglesi 92. 00

Vienna 31. — Metalliche 64. 40.

— Napoli 2 (notte). Torino 1 (mattina). Parigi Venerdì. Roma. Gaeta 30. — Il fuoco degli assediati continua moderato: le case hanno lievemente sofferto: le fortificazioni non hanno sofferto.

Pesth 31 Il Comitato di Aroscha ha deciso che l'elezione si farà in conformità della legge elettorale 1848.

La Gazzetta del Danubio 31, smentisce che Thouvenel abbia dichiarato che considererebbe l'appoggio dato all'Austria dalla Confederazione, in caso di guerra in Italia, come una violazione del principio di non intervento.

— Napoli 2 Torino 1. — La Gazzetta Ufficiale pubblica un decreto che ordina il pagamento delle pensioni annesse alle decorazioni militari dell'esercito di terra e di mare di Napoli e Sicilia.

Fondi Piemontesi 76. a 76. 25.

3. per 100. Francese 68. 90.

4. 1/2. " 97. 20.

Consolidati Inglesi 91. 00

Vienna 31. Metalliche austriache 63. 50.

— Napoli 2 Febbraio. Torino 1 (sera). Opinione. — Una lettera da Perugia del 29 dice che i Francesi hanno sequestrato a Vicovaro casse contenenti 4000 fucili destinati ad armare i briganti negli Abruzzi.

Il gerente EMMAUELE FARINA

Stab. Tip. Strada S. Sebastiano, n.º 51.